

**DIRETTIVE PER LE INCHIESTE IN CASO DI ACCUSE DI
ABUSI SESSUALI SU MINORI SOLLEVATE NEI CONFRONTI DI
FEDELI DELLA PRELATURA DELL'OPUS DEI IN SVIZZERA**

Zurigo, 1° giugno 2019

SOMMARIO

Abbreviazioni e definizioni	2
Preambolo.....	2
I Natura legale e campo di applicazione delle presenti Direttive	3
1. Natura legale delle presenti Direttive	3
2. Campo di applicazione	3
II L'Autorità ecclesiastica responsabile e i suoi organi ausiliari	4
3. L'Autorità ecclesiastica responsabile	4
4. Il Consiglio consultivo	4
5. Il Coordinatore per la protezione dei minori	5
III Beni da tutelare	5
IV Comunicazione e ricevimento delle accuse	7
7. Procedura per la comunicazione e l'esame delle accuse	7
8. Assistenza per le presunte vittime	8
9. Informazione delle autorità civili	8
V L'indagine previa	8
10. Apertura dell'indagine previa.....	8
11. Svolgimento dell'indagine previa	9
12. Risultati e raccomandazioni derivanti dall'indagine previa	10
13. Chiusura dell'indagine previa da parte del Vicario regionale	10
VI Misure pastorali dopo la chiusura dell'indagine previa.....	12
14. Misure pastorali concernenti la presunta vittima.....	12
15. Misure pastorali concernenti l'imputato.....	12
16. Misure pastorali concernenti le altre persone coinvolte	12
VII Misure canoniche in caso di comprovato abuso sessuale su minori: 17 - 22.....	13
Allegato 1: testi di legge.....	14
A. Il concetto di abuso sessuale su minori nel diritto canonico e civile	14
B. Accuse plausibili	15
C. Imputabilità	15
D. Obbligo di denuncia e prescrizione dei casi di abusi sessuali nel diritto canonico e civile.....	16
E. Ulteriori aspetti del diritto civile svizzero	17
Allegato 2: formulario per un rapporto.....	18

**Direttive per le inchieste
in caso di accuse di abusi sessuali su minori sollevate nei confronti di fedeli
della Prelatura dell'Opus Dei in Svizzera
2^a edizione, giugno 2019**

ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI

Nelle presenti Direttive le abbreviazioni seguenti significano:

CIC	<i>Codex Iuris Canonici</i> (Codice di diritto canonico); can. = canone
Sst	Giovanni Paolo II, motu proprio <i>Sacramentorum sanctitatis tutela</i> del 30 aprile 2001, con aggiornamento del 21 maggio 2010
Dir-CVS	<i>Abusi sessuali in ambito ecclesiale. Direttive della Conferenza dei Vescovi svizzeri e dell'Unione dei Superiori maggiori religiosi della Svizzera</i> . Friburgo, marzo 2014 (4 ^a edizione).
<i>Statuta</i>	<i>Codex iuris particularis Operis Dei</i> (Statuti della Prelatura)
CP	Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CPP	Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007
LAV	Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati
Prelatura	Prelatura della Santa Croce e Opus Dei in Svizzera (o, più breve: Prelatura dell'Opus Dei in Svizzera / Opus Dei in Svizzera)
Fedele della Prelatura dell'Opus Dei	Ogni fedele, che al fine di essere incorporato nella Prelatura, ha rilasciato una dichiarazione formale ai sensi del n. 27 § 1 degli <i>Statuta</i> .
Vicario regionale	Vicario regionale della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei in Svizzera

PREAMBOLO

Conformemente alle indicazioni formulate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nella sua lettera del 3 maggio 2011, i Vescovi e gli Ordinari loro equiparati devono fissare norme procedurali chiare e ben coordinate per le inchieste concernenti accuse di abusi sessuali. Qui di seguito vengono presentate le Direttive in materia promulgate dalla Prelatura personale della S. Croce e Opus Dei in Svizzera (in seguito la „Prelatura“). Esse stabiliscono le istanze competenti e le procedure per il caso che un fedele della Prelatura sia accusato di abusi sessuali. Queste Direttive corrispondono ai capitoli 4 – 8 delle Direttive della Conferenza dei Vescovi Svizzeri del marzo 2014 (4^a edizione), in seguito chiamate Dir-CVS, e si basano su detti testi.

La Prelatura dichiara il suo pieno accordo con le spiegazioni delle Dir-CVS relative alla responsabilità e alla prevenzione in materia di abusi sessuali nel lavoro pastorale (capp. 1–3). Ne tiene conto nel quadro della formazione e dei servizi pastorali che offre ai propri fedeli sia laici sia clerici.

Con decreto del 2 maggio 2019 le presenti Direttive sono state approvate dal Vicario regionale della Prelatura dell'Opus Dei per la Svizzera, in applicazione delle indicazioni ricevute dal Prelato. Entrano in vigore il 1° giugno 2019.

I NATURA LEGALE E CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE PRESENTI DIRETTIVE

1. Natura legale delle presenti Direttive

- 1.1 La Chiesa cattolica e quindi anche la circoscrizione della Prelatura in Svizzera considera gli abusi sessuali su minori una grave e inaccettabile violazione dei principi cristiani. Questo reato è particolarmente grave se commesso da persone, che si sono impegnate ad aiutare il prossimo e a seguire da vicino Gesù Cristo e il suo messaggio.
- 1.2 Le presenti Direttive vanno considerate decreti esecutivi generali per l'applicazione di prescrizioni di ordine superiore: cf. cann. 31 e 34 del Codice di diritto canonico (Codex iuris canonici, in seguito „CIC“). Sono un aiuto per l'applicazione delle direttive del diritto comune contenute nel can. 1717 CIC, come pure nel motu proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela* – in seguito „Sst“ – del 30 aprile 2001 (con aggiornamento del 21 maggio 2010) sull'indagine previa per le accuse di abusi sessuali su minori.
- 1.3 Le presenti Direttive si basano sulle indicazioni formulate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nella lettera circolare del 3 maggio 2011 (in seguito „Circolare“) e sulle Dir-CVS.

2. Campo di applicazione

- 2.1 Le presenti direttive sono applicabili a chiunque, nel momento in cui viene sollevata un'accusa di abusi sessuali su minori, sia un fedele della Prelatura (sacerdote, diacono o laico). L'accusa deve avere per oggetto atti commessi nel quadro di un'attività apostolica concernente la formazione dottrinale o l'accompagnamento spirituale sotto l'autorità del Vicario regionale della Prelatura dell'Opus Dei in Svizzera – in seguito detto „Vicario regionale“ – (cf. Circolare, n. I, lett. e).
- 2.2 Le presenti Direttive non sono applicabili:
 - 2.2.1 Ai fedeli della Prelatura, per quanto concerne le loro attività professionali o personali.
 - 2.2.2 Ai laici impiegati o volontari che lavorano in strutture o progetti, nei quali la Prelatura è responsabile solamente degli aspetti spirituali. Tali strutture hanno le proprie direttive e programmi di prevenzione; del comportamento dei loro impiegati sono responsabili i rispettivi organi direttivi come pure i gruppi sociali, al servizio dei quali esse operano (genitori di allievi, ecc.).
- 2.3 Secondo l'art. 6 Sst, è considerato abuso sessuale il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso con un minore di diciotto anni.
- 2.4 Con riserva di disposizioni di tenore diverso, in questo caso sono considerate minorenni anche le persone di più di 18 anni che si trovino in una situazione di dipendenza strutturale o psicologica dall'imputato cf. art. 6 § 1.1 Sst.

II L'AUTORITÀ ECCLESIASTICA RESPONSABILE E I SUOI ORGANI AUSILIARI

3. L'Autorità ecclesiastica responsabile

- 3.1 L'Autorità ecclesiastica responsabile delle inchieste, alle quali si riferiscono le presenti Direttive, è costituita dal Vicario regionale nella sua qualità di Ordinario di questa circoscrizione della Prelatura (cf. n. 151 § 1 *Statuta*).
- 3.2 Anche se, conformemente al diritto comune, alle Dir-CVS e alle presenti Direttive, partecipano alle inchieste ed esprimono il proprio parere altre persone, tali persone non possono sostituire la *potestas regiminis* del Vicario regionale, fermo restando che un eventuale processo penale dovrà svolgersi, dopo aver ascoltato due esperti in diritto (cf. can. 1718 § 3 CIC), davanti al Tribunale della Prelatura, che ha sede a Roma.

4. Il Consiglio consultivo¹

- 4.1 Deve essere istituito un Consiglio che assista il Vicario regionale in qualità di organo consultivo per l'indagine previa delle accuse di abusi sessuali su minori sollevate nei confronti di fedeli della Prelatura. Il Consiglio consultivo ha le competenze seguenti:
 - 4.1.1 Revisione e aggiornamento delle presenti Direttive.
 - 4.1.2 Insieme con il Promotore di giustizia (*Promotor iustitiae*) della Prelatura in questa circoscrizione, consiglia il Vicario regionale nella valutazione delle accuse e circa l'opportunità di determinate misure preventive a tutela del bene comune secondo il can. 1722 CIC. Secondo l'art. 19 Sst tali misure possono essere imposte fin dall'apertura dell'indagine previa.
 - 4.1.3 Consiglia il Vicario regionale in tutte le questioni concernenti abusi sessuali, proponendogli misure a tutela dei minori.
- 4.2 Il Consiglio consultivo è composto da almeno cinque persone. Devono essere caratterizzate da un comportamento esemplare e da una buona capacità di giudizio, come pure essere in piena comunione con la Chiesa.
 - 4.2.1 Il Consiglio consultivo è composto prevalentemente da laici, che non si dedicano a tempo pieno ai compiti della Prelatura. Il Presidente del Consiglio deve essere un sacerdote della Prelatura con esperienza pastorale pluriennale e buona capacità di giudizio. Almeno un membro del Consiglio consultivo deve essere esperto nel trattamento dei minorenni vittime di abusi sessuali.
 - 4.2.2 Entro i limiti del possibile si designano per il Consiglio consultivo persone attive professionalmente nel campo del diritto canonico, del diritto penale o civile, della psicologia, della teologia morale o dell'etica.
 - 4.2.3 Il Vicario regionale nomina i membri del Consiglio consultivo per un periodo di cinque anni, che può essere prolungato. Inoltre può incaricare un membro del suo Consiglio di partecipare alle sedute del Consiglio consultivo.
- 4.3 Il Promotore di giustizia della Prelatura dovrebbe assistere alle sedute del Consiglio consultivo.
- 4.4 Il Consiglio consultivo è in contatto con la Commissione di esperti della CVS, a sensi del n. 4.1.2.4 Dir-CVS.

¹ Il Consiglio consultivo corrisponde alla Commissione diocesana di esperti secondo il n. 4.2.1.2 Dir-CVS; cfr. *ibidem* 4.2.2.

5. Il Coordinatore per la protezione dei minori

- 5.1 Il Vicario regionale nomina un Coordinatore per la protezione dei minori, con il compito di ricevere le eventuali accuse sollevate nei confronti di fedeli della Prelatura per abusi sessuali su minori (cf. art. 2.1). Tale persona può, ma non deve necessariamente far parte del Consiglio consultivo.
- 5.2 Nel ricevere le accuse il Coordinatore deve mostrare rispetto, comprensione ed empatia. Deve saper ascoltare, essere sensibile ai bisogni di coloro che muovono le accuse e agire con grande tatto e imparzialità.
- 5.3 Nel sito internet dell'Opus Dei in Svizzera (www.opusdei.ch) e in ogni centro della Prelatura deve essere disponibile un numero di telefono per contattare il Coordinatore.
- 5.4 Se il Coordinatore per un periodo prolungato non può adempiere la propria funzione, il Vicario regionale nomina un Coordinatore supplente.
- 5.5 Qualora appaia opportuno, il Coordinatore cerca anche di organizzare colloqui fra le presunte vittime e il Vicario regionale o il suo delegato, al fine di concordare il sostegno pastorale o medico eventualmente necessario alle presunte vittime.
- 5.6 Secondo il can. 1719 CIC, il Coordinatore ha il compito di tenere un registro delle accuse di abusi sessuali su minori sollevate nei confronti di fedeli della Prelatura (cf. art. 2) e per le quali il Vicario regionale ha ordinato un'indagine.
 - 5.6.1 Dieci anni dopo il deposito dell'accusa si procede secondo il can. 489 § 2 CIC. Il breve sommario del fatto non deve contenere i nomi delle presunte vittime né dei colpevoli, ma solo la data in cui è stata ricevuta l'accusa, il tipo di delitto denunciato, le date di apertura e chiusura dell'indagine previa e la decisione definitiva del Vicario regionale di inviare gli atti dell'indagine alla Congregazione per la Dottrina della Fede o di considerare le accuse come infondate.
 - 5.6.2 Insieme con questo registro si possono anche custodire, senza menzione di nomi, gli appunti relativi alle esperienze fatte con la procedura, se possono essere utili per eventuali casi futuri.
 - 5.6.3 La documentazione dei singoli casi viene conservata nell'archivio della Prelatura, secondo le disposizioni generali sulla registrazione di documenti segreti (cf. cann. 489 e 1719 CIC).

III BENI DA TUTELARE

6. Quando vengono sollevate accuse o si indaga su di esse, bisogna aver cura di tutelare i beni seguenti:

- 6.1 Per garantire la giustizia, bisogna attenersi scrupolosamente alle norme canoniche e civili vigenti in materia, in modo da garantire i diritti di tutte le parti interessate.
- 6.2 Riguardo alle leggi dello Stato e alle sue autorità giudiziarie:
 - 6.2.1 Tutelando scrupolosamente il foro interno o sacramentale, si devono rispettare sempre le disposizioni delle leggi dello Stato concernenti la denuncia di delitti alle autorità competenti.
 - 6.2.2 Se su un determinato caso indaga la polizia o se nei confronti dell'imputato è stato avviato un processo davanti a un tribunale civile o penale, non se ne deve impedire né influenzare lo svolgimento. Il Vicario regionale decide in base alle

circostanze del caso, se attendere con l'avvio dell'indagine canonica finché non sia giunto a termine il procedimento statale.

- 6.2.3 Indipendentemente dal risultato delle indagini di polizia o dalle sentenze dei tribunali civili, la Chiesa si riserva di avviare un'indagine previa secondo il can. 1717 CIC e le presenti Direttive (artt. 10-13; cfr. n. 5.1.3 Dir-CVS).
- 6.3 Si deve evitare che l'indagine previa metta in pericolo la buona reputazione delle persone che sono parte in causa (cf. can. 1717 § 2 CIC). Ciò presuppone che tutti coloro che intervengono nell'indagine previa rispettino l'obbligo di segretezza (segreto naturale).
- 6.4 I principi guida devono essere sempre la giustizia, l'empatia e la carità; inoltre si intraprenderà tutto il possibile per evitare uno scandalo o, se del caso, per porvi rimedio.
- 6.5 Riguardo alle presunte vittime:
 - 6.5.1 Bisogna proteggerle e aiutarle a trovare sostegno e riconciliazione.
 - 6.5.2 Si deve offrire loro assistenza spirituale e psicologica.
 - 6.5.3 Chi solleva un'accusa, va trattato con rispetto. Nei casi in cui un presunto abuso sessuale è in relazione con una violazione della dignità del sacramento della Penitenza (art. 4 Sst), il denunciante ha il diritto di esigere che il suo nome non sia comunicato al sacerdote accusato (art. 24 Sst).
- 6.6 Riguardo all'imputato:
 - 6.6.1 Si deve rispettare il suo diritto fondamentale alla difesa. Pertanto già nella fase dell'indagine previa l'imputato va informato delle accuse, offrendogli la possibilità di rispondere a ognuna di esse, a meno che, dopo aver ascoltato il Consiglio consultivo, il Vicario regionale non giunga alla conclusione che sussistono gravi motivi per non farlo. Il Vicario regionale, pure dopo aver ascoltato il Consiglio consultivo, decide quali informazioni vadano prudentemente comunicate all'imputato nella fase dell'indagine previa.
 - 6.6.2 Se il Vicario regionale ritiene che sussistano motivi per informare l'imputato soltanto in misura limitata delle accuse mosse, al medesimo si comunica che, se alla conclusione dell'indagine previa le accuse non saranno respinte come infondate e non vi sarà nessun procedimento giudiziario o amministrativo, nel corso del processo sarà informato di tutte le imputazioni e le prove contro di lui e riceverà la possibilità di contestarle. Lo si renderà attento al fatto che questo modo di procedere è normale anche nella procedura civile/penale dello Stato, dato che, in determinati casi, prima dell'inizio del procedimento giudiziario non si concede all'imputato accesso a tutte le informazioni di cui dispone il pubblico procuratore o il giudice istruttore.
 - 6.6.3 Si deve ricordare sia all'imputato che alla persona che ha mosso le accuse che vale la presunzione di innocenza finché non sia dimostrato il contrario.
 - 6.6.4 Durante l'intero procedimento disciplinare o penale al chierico accusato va assicurato un sostentamento giusto e degno.
 - 6.6.5 Va esclusa la riammissione di un chierico all'esercizio pubblico del suo ministero, se ciò può costituire un pericolo per i minorenni o provocare uno scandalo per la comunità.
 - 6.6.6 Una volta conclusa l'indagine previa, si deve intraprendere tutto il necessario per ripristinare la buona reputazione della persona accusata ingiustamente.

IV COMUNICAZIONE E RICEVIMENTO DELLE ACCUSE

7. Procedura per la comunicazione e l'esame delle accuse

- 7.1 Chi ritiene necessario accusare un fedele della Prelatura di abusi sessuali su minori (cf. art. 2.1) si rivolge al Coordinatore. Anche ogni fedele della Prelatura, che giunga a conoscenza di abusi sessuali da parte di altri fedeli della Prelatura o abbia un fondato sospetto di tali delitti, deve informarne immediatamente il Coordinatore, a meno che ciò non comporti una violazione della confidenzialità della direzione spirituale o del segreto del sacramento della Penitenza.
- 7.2 Il Coordinatore deve parlare immediatamente – se possibile entro 24 ore da quando ne è giunto a conoscenza – con la persona che intende sollevare l'accusa.
- 7.3 Il Coordinatore organizza anche un colloquio con i genitori o il rappresentante della presunta vittima, se l'accusa non è stata mossa dagli stessi.
- 7.4 Inoltre il Coordinatore parla con la presunta vittima, se l'accusa non è stata mossa dalla stessa. Prima deve però considerare se un tale colloquio sia opportuno e - in caso affermativo - chiedere il consenso dei genitori o del rappresentante della presunta vittima. Gli stessi o i loro incaricati dovranno essere presenti al colloquio. Queste misure precauzionali non sono necessarie, se nel frattempo la presunta vittima è divenuta maggiorenne.
- 7.5 Il Coordinatore si astiene da qualsiasi giudizio sulla colpevolezza dell'imputato sia nei confronti della persona che ha mosso l'accusa sia nei confronti della presunta vittima e di qualsiasi altra persona. Inoltre evita assolutamente qualsiasi affermazione concernente l'eventuale diritto a un risarcimento finanziario per l'asserito abuso o quello che presumibilmente avverrà dopo l'indagine previa.
- 7.6 Se come misura precauzionale il Vicario regionale decidesse di limitare l'esercizio del sacro ministero, quando l'imputato è un chierico, o la partecipazione alle attività apostoliche della Prelatura, se si tratta di un laico, finché le accuse non siano state chiarite, il Coordinatore dovrà spiegare chiaramente agli accusatori e alla presunta vittima che ciò non significa assolutamente che l'Autorità ecclesiastica considera la persona accusata già colpevole né che questa abbia ammesso la propria colpa.
- 7.7 Il Coordinatore deve esigere un rapporto scritto dagli accusatori, come pure dai genitori o dal rappresentante della presunta vittima, se questa non è già maggiorenne. Per facilitare la stesura di tale rapporto mette a loro disposizione una copia del modulo allegato alle presenti Direttive (Allegato 2). Se il Coordinatore dovesse rendersi conto che, a motivo dell'età dell'accusatore o del suo livello di istruzione, difficilmente potrebbe stendere il rapporto, può assumersi tale compito personalmente. Successivamente deve però presentare il rapporto all'accusatore, in modo che possa verificare la correttezza del contenuto e firmare il documento. Anche il Coordinatore deve firmare il rapporto.
- 7.8 Il Coordinatore tiene un registro di tutti i colloqui avuti con le presunte vittime, i loro genitori o rappresentanti e tutte le altre persone che sollevano accuse, come pure delle informazioni scritte su tali accuse (cf. art. 5.6).
- 7.9 Se l'imputato è un impiegato laico o un volontario di un'istituzione, in cui la Prelatura è responsabile solamente degli aspetti spirituali delle attività che vi vengono svolte, il Coordinatore chiede alla persona che solleva le accuse di rivolgersi ai dirigenti

dell'istituzione in questione, che sono responsabili del comportamento dell'impiegato o del volontario nel quadro delle loro attività (cf. art. 2.2.2).

- 7.10 Se le accuse fossero state diffuse nei media, il Coordinatore contatterà la persona che ha segnalato il reato, chiedendogli di sporgere una denuncia formale.
- 7.11 In caso di accuse anonime, il Coordinatore informa il Vicario regionale. Questi decide se entrare o meno nel merito.

8. Assistenza per le presunte vittime

Se vengono sollevate accuse, che paiono verosimili, per abusi sessuali su minori da parte di fedeli della prelatura (cf. art. 2.1), il Coordinatore, d'intesa con il Vicario regionale, si mette immediatamente in contatto con i genitori o il rappresentante della presunta vittima minorenni e organizza subito l'assistenza pastorale per la presunta vittima e la sua famiglia, tenendo conto dei criteri definiti negli artt. 7.5 e 7.6. D'intesa con il Vicario regionale, li consiglia anche circa un'eventuale assistenza psicologica.

9. Informazione delle autorità civili

- 9.1 Senza violare in alcun modo il foro interno o sacramentale (la confidenzialità della direzione spirituale o il segreto del sacramento della Penitenza, cf. art. 7.1), le autorità civili devono essere informate conformemente alle leggi vigenti delle accuse di abusi sessuali su minori, se ritenute credibili. In ogni caso va sporta denuncia penale alle autorità civili competenti, se in base al diritto penale dello Stato il presunto reato è perseguibile d'ufficio, se il reato è stato commesso quando la vittima era ancora minorenni e ancora a maggior ragione se sussiste un pericolo imminente di recidive pedofile.
- 9.2. Il Coordinatore deve informare la presunta vittima o – se questa è minorenni – i suoi genitori o il suo curatore su tale diritto e obbligo, incoraggiandoli ad agire di conseguenza. In nessun caso dovrà cercare di distoglierli dallo sporgere denuncia penale alle autorità civili.
- 9.3 Se però la presunta vittima o i suoi genitori o il suo curatore non riescono a decidersi a farlo, il Coordinatore, d'intesa con il Vicario regionale, provvede personalmente a informare le autorità civili in merito alle accuse ricevute.
- 9.4 Se le accuse sono sollevate da fedeli della Prelatura, il Coordinatore si assicura che questi informino le autorità civili, a meno che la presunta vittima o i suoi genitori o il suo curatore non lo abbiano già fatto.

V L'INDAGINE PREVIA

10. Apertura dell'indagine previa

- 10.1 Non appena il Coordinatore riceve un'accusa di abusi sessuali, ne informa il Vicario regionale e gli trasmette i rapporti scritti dei colloqui concernenti l'accusa, avuti con il o i denuncianti e con la presunta vittima o i suoi genitori o rappresentante. Il Coordinatore può formulare le raccomandazioni che alla luce di tali colloqui gli paiono più opportune.
- 10.2 Il Vicario regionale trasmette le informazioni al Consiglio consultivo e chiede il suo parere in merito all'apertura o meno di un'indagine. Dopo aver ascoltato il Consiglio consultivo e il Promotore di giustizia della Prelatura (cf. can. 1722 CIC), il Vicario regionale prende una decisione. A tale riguardo deve tenere conto che occorre sempre aprire un'indagine se le accuse appaiono plausibili. L'indagine può essere superflua, se

l'imputato stesso ha ammesso i fatti denunciati e reso una confessione (cf. can. 1717 CIC). Ma anche in un'eventualità del genere un'indagine può essere opportuna per accertare il genere e le circostanze dei fatti.

- 10.3 Se il Vicario regionale decide l'apertura di un'indagine, emana un decreto, con il quale comunica tale decisione e designa una persona idonea per effettuare l'indagine – oppure dichiara di volersi dedicare personalmente (cf. can. 1717 CIC) – e un notaio. Anche se a questo riguardo può decidere liberamente, di regola è preferibile che affidi l'indagine a un delegato.
- 10.4 Secondo le circostanze del caso (numero e condizioni delle persone da interrogare, natura dei fatti presunti, ecc.), se gli pare opportuno, nel decreto di apertura, il Vicario regionale può nominare, oltre al suo delegato, due inquirenti, attivi professionalmente in questo campo e perfettamente idonei a tale compito, p.es. un avvocato e uno psicologo o un assistente sociale.
- 10.5 Dopo aver emanato il decreto, il Vicario regionale informa immediatamente l'imputato – entro 48 ore al massimo – dell'accusa pervenuta, consegnandogli una copia del decreto di apertura.
- 10.6 Il Vicario regionale ricorda all'imputato il principio, secondo cui una persona va considerata innocente, finché la sua colpa non è provata. Inoltre gli comunica che non può prendere contatto né con l'accusatore/gli accusatori né con la presunta vittima o la sua famiglia. Deve pure renderlo anche attento ai pericoli a cui si esporrebbe se facesse dichiarazioni ai media, consigliandosi di indirizzare i giornalisti all'ufficio del Vicario della regione.
- 10.7 Oggetto dell'indagine è l'accertamento dei fatti e delle relative circostanze, come pure dell'imputabilità (cf. can. 1717 CIC e Allegato 1 delle presenti Direttive).
- 10.8 Il Vicario regionale ha l'obbligo di stabilire quali delle misure precauzionali previste dal can. 1722 CIC si debbano prendere a tutela del bene comune. Secondo l'art. 19 Sst tali misure possono essere prese fin dall'apertura dell'indagine previa. Il Vicario regionale può domandare al Consiglio consuntivo se gli appaia opportuno limitare in tal modo il chierico imputato nell'esercizio delle sue funzioni. A sua volta il Consiglio consultivo può di propria iniziativa formulare a questo riguardo raccomandazioni per il Vicario regionale.

11. Svolgimento dell'indagine previa

- 11.1 Gli inquirenti nominati dal Vicario regionale (cf. art. 10.5) oppure – se il Vicario regionale non ne ha nominato alcuno – il suo delegato hanno i medesimi poteri e obblighi dell'uditore di un processo (cf. can. 1717 § 3 CIC e artt. 11-12 delle presenti Direttive).
- 11.2 Le persone interrogate dagli inquirenti vengono informate sul loro diritto di essere accompagnate durante i colloqui da una persona di loro scelta – p.es. un canonista o un avvocato.
- 11.3 Gli inquirenti forniscono al canonista, all'avvocato o a qualsiasi altra persona designata dall'imputato o dalla presunta vittima per assistere ai colloqui, tutte le informazioni opportune per il caso concreto e lo svolgimento dell'indagine (cf. artt. 6.6.1 e 6.6.2). Se l'imputato o la presunta vittima non desiderano farsi accompagnare da alcuno, ricevono direttamente le informazioni sullo svolgimento dell'indagine.

- 11.4 Gli inquirenti interrogano la persona o le persone, che hanno mosso le accuse, la presunta vittima (se le accuse non provengono dalla stessa), l'imputato, come pure tutte le altre persone che possono contribuire all'accertamento dei fatti incriminati.
- 11.5 Se la presunta vittima è ancora minorenni, gli inquirenti devono decidere se sia opportuno o meno avere un colloquio con lei. Se la decisione è positiva, devono prima ottenere il consenso esplicito dei genitori o del rappresentante della presunta vittima. Tali persone devono assistere al colloquio.
- 11.6 Prima del colloquio con l'imputato, si deve informarlo sulle accuse sollevate nei suoi confronti (cf. artt. 6.6.1 e 6.6.2) e offrirgli la possibilità di una replica. Se lo desidera, la replica può essere presentata in forma scritta da lui stesso, dal suo avvocato o dal suo canonista. Altrimenti può rispondere alle accuse oralmente, durante il colloquio con gli inquirenti.
- 11.7 Durante il colloquio con l'imputato bisogna considerare che questi non ha l'obbligo di confessare un delitto né di fare alcun giuramento (cf. can. 1728 § 2 CIC).
- 11.8 Gli inquirenti, le persone che vengono interrogate e il notaio firmano un verbale scritto di ogni singolo colloquio, dopo aver verificato che tale verbale rispecchia fedelmente quanto detto. A tal fine è senz'altro possibile registrare i colloqui. Chi successivamente trascrive tali colloqui, deve impegnarsi a rispettare il segreto di ufficio.

12. Risultati e raccomandazioni derivanti dall'indagine previa

- 12.1 Terminati gli accertamenti gli inquirenti devono giudicare:
 - 12.1.1 se le accuse siano da considerarsi credibili o meno;
 - 12.1.2 se i fatti rilevati e le loro circostanze siano da considerarsi un abuso sessuale (cf. Allegato 1);
 - 12.1.3 se il delitto in questione sia imputabile all'imputato (cf. Allegato 1);
- 12.2 Gli inquirenti devono presentare al Consiglio consultivo un rapporto con le loro conclusioni riguardo ai punti menzionati nell'art. 12.1. Possono aggiungere tutte le proposte e le raccomandazioni che paiono loro opportune. A tale rapporto vanno allegati i verbali dei colloqui effettuati (cf. art. 11.8) e tutti gli altri documenti (lettere, ecc.) utili, che possono avere ricevuto nel quadro delle indagini.
- 12.3 In seguito il Consiglio consultivo deve riunirsi immediatamente per esaminare il rapporto degli inquirenti e accertarsi che l'indagine sia completa e che non siano state commesse irregolarità. Se lo ritiene necessario, può chiedere agli inquirenti di completare le informazioni presentate. Successivamente il Consiglio consultivo trasmette al Vicario regionale tutti i documenti dell'indagine previa, insieme con una lettera, in cui comunica se concorda con il giudizio degli inquirenti e, se del caso, sottopone al Vicario regionale proprie proposte.
- 12.4 Dato che un'inchiesta di questo genere rappresenta una dura prova sia per la presunta vittima sia per l'imputato, il Vicario regionale e i membri del Consiglio consultivo provvedono a che venga conclusa al più presto possibile e che non si verificano ritardi né nei colloqui degli inquirenti né nella stesura e nell'inoltro delle conclusioni.

13. Chiusura dell'indagine previa da parte del Vicario regionale

- 13.1 Il Vicario regionale esamina con cura le informazioni e le raccomandazioni del Coordinatore (cf. art. 10.1), degli inquirenti (cf. art. 12.2) e del Consiglio consultivo (cf. art. 12.3). Se gli sembra necessario, può rinviare il caso al Consiglio consultivo e agli

inquirenti per ulteriori chiarimenti e accertamenti. Se ritiene che i risultati presentati siano sufficienti, chiude l'indagine previa.

- 13.2 Se il Vicario regionale giunge alla conclusione che non sussiste un sospetto fondato, dichiara in un decreto la chiusura dell'indagine e respinge le accuse come infondate. Invia quindi una copia del decreto all'imputato, alla presunta vittima e al Consiglio consultivo.
- 13.3 Se l'imputato è un chierico e il Vicario regionale ritiene che le accuse sono credibili, cosicché si può supporre che sia stato commesso un reato, il Vicario regionale procede nel modo seguente:
 - 13.3.1 Si assicura che le accuse siano state o siano oggetto di una denuncia alle autorità civili competenti (cf. artt. 6.2.1 e 9).
 - 13.3.2 Invia al Prelato gli atti con la propria opinione (*votum*), perché li trasmetta alla Congregazione per la Dottrina della Fede (cf. art. 16 Sst).
 - 13.3.3 Comunica per iscritto all'imputato, alla presunta vittima e al Consiglio consultivo che è stata sporta una denuncia secondo l'art. 13.3.1.
 - 13.3.4 Nella medesima lettera specifica inoltre che all'imputato è fatto divieto di partecipare a una qualsiasi attività della Prelatura con minori, come pure di svolgere una qualsiasi attività pastorale e che pertanto può esercitare il suo ministero esclusivamente nel centro della Prelatura in cui abita.
 - 13.3.5 In merito alle misure descritte negli artt. 13.3.1-4 informa anche il Vescovo della diocesi in cui risiede l'imputato e dove sono avvenuti i presunti abusi sessuali.
 - 13.3.6 Se l'imputato svolge funzioni ufficiali in una diocesi, il Vicario regionale informa l'Ordinario del luogo in merito alle accuse sollevate.
 - 13.3.7 Se un Vescovo prega una persona di cui all'art. 2.1 di collaborare con la sua diocesi, il Vicario regionale deve trasmettergli le informazioni del caso, in forma di una dichiarazione scritta di buona condotta (cf. n. 6.2 Dir-CVS).
- 13.4 Se l'imputato è un laico e il Vicario regionale ritiene che le accuse sono credibili, cosicché si può supporre che sia stato commesso un reato, il Vicario regionale procede nel modo seguente:
 - 13.4.1 Si assicura che le accuse siano state o siano oggetto di una denuncia alle autorità civili competenti (cf. artt. 6.2.1 e 9) e attende che giunga a conclusione il processo vertente sulle accuse, a meno che il processo non sia già terminato prima dell'apertura dell'indagine previa.
 - 13.4.2 Proibisce all'imputato di partecipare a qualsiasi attività della Prelatura in cui siano coinvolti minori.
 - 13.4.3 Comunica per iscritto all'imputato, alla presunta vittima e al Consiglio consultivo che si è proceduto secondo l'art. 13.4.1.
 - 13.4.4 In merito alle misure descritte negli artt. 13.4.1-3 informa anche il Vescovo della diocesi in cui risiede l'imputato e dove sono avvenuti i presunti abusi sessuali.

VI MISURE PASTORALI DOPO LA CHIUSURA DELL'INDAGINE PREVIA

14. Misure pastorali concernenti la presunta vittima

- 14.1 Il Vicario regionale o una persona da lui designata deve incontrarsi con la presunta vittima o, se fosse minorenne, con i suoi genitori o il suo curatore, per informarli del risultato degli accertamenti. In questo incontro sia il Vicario regionale o il suo rappresentante sia la presunta vittima saranno accompagnati ognuno da un'altra persona.
- 14.2 Se l'accusa non è stata ritenuta plausibile, lo si comunica alla presunta vittima. La stessa va trattata con empatia, offrendole l'aiuto che appare necessario o ragionevole.
- 14.3 Se l'accusa è stata ritenuta plausibile, lo si comunica alla presunta vittima e, se del caso, a coloro che hanno mosso l'accusa. Si offre alla presunta vittima e – se appare necessario – alla sua famiglia l'assistenza pastorale nella forma che appare più adeguata alle circostanze. Si eviterà tutto quanto potrebbe essere inteso come un'ammissione di colpa dell'imputato o una presunzione di colpa da parte dell'autorità ecclesiastica: vale sempre la presunzione di innocenza. Si potrà parlare di colpa soltanto quando la stessa sia stata accertata nel corso del processo penale o amministrativo successivo all'indagine previa o – qualora un tale processo non avesse luogo (cf. artt. 17-22) – un tale accertamento sia avvenuto in un altro procedimento canonico (cf. Allegato 1 B).

15. Misure pastorali concernenti l'imputato

- 15.1 Se al termine dell'indagine previa le accuse sono state ritenute infondate e non sono state giudicate in nessun processo civile oppure l'imputato è stato assolto con formula piena da un tribunale civile, il Vicario regionale prende tutte le misure necessarie per ripristinare la buona reputazione dell'imputato. Fra le altre cose può:
- 15.1.1 rilasciare una dichiarazione pubblica, affermando che l'imputato è risultato innocente e, se si tratta di un chierico, che riprenderà l'esercizio del suo ministero;
 - 15.1.2 visitare le imprese apostoliche, alle attività delle quali partecipava l'imputato, informando in tal senso i collaboratori e i partecipanti di dette imprese apostoliche;
 - 15.1.3 offrire alla persona accusata a torto un aiuto spirituale e psicologico per elaborare l'esperienza inevitabilmente traumatica.
- 15.2 Se al termine dell'indagine previa le accuse si dimostrano plausibili e si è proceduto secondo gli artt. 13.3.3 o 13.4.3, il Vicario regionale può inoltre suggerire all'imputato di sottoporsi a una perizia medica e psicologica da parte di medici, che sia quest'ultimo che il Vicario regionale ritengono degni di fiducia. Il Vicario regionale ha inoltre cura che l'imputato riceva un'assistenza spirituale adeguata ai suoi bisogni.

16. Misure pastorali concernenti le altre persone coinvolte

- 16.1 L'abuso sessuale costituisce un colpo molto duro per la famiglia. La vittima può vedersi rifiutata dal suo ambiente sociale e i genitori possono rimproverarsi di non essersi preoccupati a sufficienza dei loro figli. Il Vicario regionale cerca il modo per aiutare tali persone a superare un possibile trauma psichico o spirituale.
- 16.2 Può essere che l'autore degli abusi sia molto popolare nella zona dove si sono verificati i fatti. Le persone che lo conoscono possono reagire con risentimento, delusione o disgusto; possono sentirsi ingannate, non voler credere alle proprie orecchie, provare

dolore e compassione per la vittima, ecc. L'autorità ecclesiastica deve considerare accuratamente con quali provvedimenti pastorali e psicologici si possano meglio affrontare tali reazioni emotive.

VII MISURE CANONICHE IN CASO DI COMPROVATO ABUSO SESSUALE SU MINORI

17. Se un fedele della Prelatura ha commesso un abuso sessuale su un minore, fosse anche una sola volta, come ammesso dall'autore o accertato in un procedimento canonico giudiziario o extra-giudiziario secondo le norme del diritto canonico, il Vicario regionale decide se sia opportuno che il reo resti nella Prelatura.

18. In conformità alle relative norme degli Statuti della Prelatura (cf. n. 28-35 *Statuta*) il Vicario regionale può suggerire al reo di chiedere al Prelato la dispensa dall'incorporazione nella Prelatura (cf. *ibid.*, n. 31), oppure può proporre al Prelato di escludere il reo dalla Prelatura. Restano comunque riservati i diritti spettanti al reo in virtù degli Statuti dell'Opus Dei e del diritto canonico.

19. Riguardo alle pene canoniche, che possono essere inflitte ai sacerdoti o diaconi che hanno commesso abusi sessuali si applicano gli artt. 6 § 2 e 21 § 2 Sst (cf. Congregazione per la Dottrina della Fede, circolare del 3 maggio 2011, II).

19.1 Un prete o un diacono che ha commesso un abuso sessuale su un minore, può chiedere in qualsiasi momento di essere dispensato dagli obblighi dello stato clericale.

19.2 In casi molto gravi il Prelato dell'Opus Dei può pregare direttamente il Papa, tramite la Congregazione per la Dottrina della Fede, di dimettere il reo dallo stato clericale o di destituirlo dal suo ufficio, oltre a dispensarlo dall'obbligo del celibato. A questo riguardo deve risultare sempre inequivocabilmente che l'imputato ha commesso il reato e al reo è stata data facoltà di difendersi (cf. art. 21 § 2 cpv. 2 Sst).

20. Il Vescovo della diocesi, in cui è stato commesso l'abuso, come pure la Commissione di esperti della CVS (cf. n. 4.1.2.1 Dir-CVS) devono essere informati della decisione del caso.

21. La riammissione di un sacerdote o diacono della Prelatura all'esercizio pubblico del suo ministero è da escludere quando ciò costituisca un pericolo per i minori o possa provocare uno scandalo nella comunità (cf. Congregazione per la Dottrina della Fede, circolare del 3 maggio 2011, III, i).

22. Nessun sacerdote o diacono della Prelatura, che abbia commesso un abuso sessuale su un minore, può assumere compiti sacerdotali o diaconali in un'altra circoscrizione ecclesiastica né esservi trasferito a tal fine, senza che prima il Vicario regionale informi dettagliatamente l'Ordinario di detta circoscrizione circa l'abuso sessuale commesso come pure su tutte le altre circostanze, che indichino che il sacerdote o diacono è stato o può essere un pericolo per bambini e giovani.

ALLEGATO 1: TESTI DI LEGGE

Il presente Allegato contiene diversi testi di legge con alcune brevi spiegazioni, che sono particolarmente importanti per l'indagine previa delle accuse di abusi sessuali.

A. Il concetto di abuso sessuale su minori nel diritto canonico e civile

A.1 *Dal Motu proprio „Sacramentorum Sanctitatis Tutela“ del 30 aprile 2001 con aggiornamento del 21 maggio 2010*

Art. 6 § 1. I delitti più gravi contro i costumi, riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, sono:

1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni; in questo numero viene equiparata al minore la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione;

2° l'acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento.

A.2. *Procedura e prassi della Congregazione per la Dottrina della Fede concernenti i graviora delicta, cap. B: „Delicta contra mores“*

In merito a questi delitti occorre tenere conto di alcune considerazioni derivanti dalla prassi della Congregazione per la Dottrina della Fede:

- a) Il *Motu proprio* parla di un „delictum cum minore“. Il che significa che non si riferisce solo a un contatto fisico o a un abuso diretto, ma anche agli abusi indiretti (p.es. mostrare immagini pornografiche a minorenni, comportamenti indecenti in loro presenza).
- b) Il can. 1395 § 2 CIC parla di delitti commessi con un minore al di sotto di 16 anni: „cum minore infra aetatem sedecim annorum“. Invece il *Motu proprio* parla di un delitto con un minore al di sotto dei 18 anni: „delictum ... cum minore infra aetatem duodeviginti annorum“. Questo rende più difficile la classificazione del delitto. Infatti alcuni esperti parlano non solo di pedofilia (pulsione sessuale rivolta verso i bambini), ma anche di efebofilia (pulsione sessuale verso gli adolescenti), omosessualità ed eterosessualità. Fra i 16 e i 18 anni alcuni „minorenni“ possono essere oggetto di un'attrazione sia omosessuale sia eterosessuale. Le leggi di alcuni Paesi considerano i sedicenni come capaci di acconsentire ad atti etero- e omosessuali. Invece il *Motu proprio* considera delitto tutte le violazioni del sesto comandamento con persone di meno di 18 anni, indipendentemente dal fatto che si tratti di pedofilia, efebofilia, omosessualità o eterosessualità. Dal punto di vista psicologico, pastorale e giuridico tali differenziazioni hanno comunque la loro importanza. Aiutano l'Ordinario e il giudice a valutare la gravità del delitto e a prendere le misure necessarie per emendare il chierico colpevole, riparare lo scandalo e ristabilire la giustizia (cf. can. 1341 CIC).

A.3 *Il concetto nel Codice penale svizzero*

È punito:

- a) Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, induce una tale persona ad un atto sessuale, coinvolge una tale persona in un atto sessuale (cf. art. 187 cpv. 1 CP);

- b) Chiunque, profittando di rapporti di educazione, di fiducia, di lavoro o comunque di dipendenza, compie un atto sessuale con un minore di età superiore ai sedici anni, chiunque induce una tale persona ad un atto sessuale, profittando della dipendenza in cui essa si trova (cf. art. 188 CP);
- c) Chiunque, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale (cf. art. 193 CP);
- d) Chiunque offre, mostra, lascia o rende accessibili a una persona minore di sedici anni scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni pornografici, o li diffonde per mezzo della radio o della televisione; chiunque espone o mostra in pubblico oggetti o rappresentazioni a tenore di cui sopra o li offre ad una persona che non gliene ha fatto richiesta; chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili, acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore di cui sopra, vertenti su atti sessuali con animali o atti violenti tra adulti o atti sessuali fittizi con minorenni o chiunque consuma o fabbrica per il proprio consumo, importa, tiene in deposito, acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore di cui sopra (cf. art. 197 CP);
- e) Chiunque causa scandalo compiendo un atto sessuale in presenza di una persona che non se lo aspettava, chiunque, mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole, molesta sessualmente una persona (cf. art. 198).

B. Accuse plausibili

Can. 1717 § 1 CIC: *Ogniqualevolta l'Ordinario abbia notizia, almeno probabile, di un delitto, indagini con prudenza, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le circostanze e sull'imputabilità, a meno che questa investigazione non sembri assolutamente superflua.*

Occorre indagare sulle accuse che appaiono plausibili, ossia danno l'impressione di essere vere. „Presupposto per l'apertura di un'indagine è che dalle informazioni ricevute derivino indizi che inducano a supporre che effettivamente è stato commesso un delitto“ (J. Sanchís, commento al canone 1717, in *Código de Derecho Canónico, Comentario Exegético*, EUNSA, Madrid).

Obiettivo dell'indagine previa è accertare se si possa confermare l'apparente verità delle accuse sollevate. La necessaria certezza morale, che giustifica l'inflizione di una pena, si può però raggiungere soltanto nel procedimento giudiziario o amministrativo che segue l'indagine previa. Pertanto alla chiusura dell'indagine previa l'imputato non va considerato colpevole.

C. Imputabilità

Can. 1717 § 1 CIC: *Ogniqualevolta l'Ordinario abbia notizia, almeno probabile, di un delitto, indagini con prudenza, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le circostanze e sull'imputabilità, a meno che questa investigazione non sembri assolutamente superflua.*

Cosa si intende per „imputabilità“? Ossia, quando l'imputato deve rispondere dei fatti denunciati? Per „imputabilità“ si intende nel diritto penale civile la qualità di un'azione od omissione che possa essere attribuita al suo autore come violazione intenzionale o negligente di una legge. Nella terminologia specifica del diritto canonico la violazione intenzionale viene

invece detta „comportamento doloso“, mentre la violazione commessa per negligenza è chiamata „comportamento colposo“. Questi sono i due tipi di imputabilità descritti nel CIC.

Can. 1321 CIC: §1 *Nessuno è punito, se la violazione esterna della legge o del precetto da lui commessa non sia gravemente imputabile per dolo o per colpa [graviter imputabilis].*

§2 *È tenuto alla pena stabilita da una legge o da un precetto, chi deliberatamente violò la legge o il precetto; chi poi lo fece per omissione della debita diligenza non è punito, salvo che la legge o il precetto non dispongano altrimenti.*

§3 *Posta la violazione esterna, l'imputabilità si presume, salvo che non appaia altrimenti.*

D. Obbligo di denuncia e prescrizione dei casi di abusi sessuali nel diritto canonico e civile

„Chiunque ha il diritto di denunciare un delitto, tenendo conto che ‘denunciare’ va inteso in senso lato, come l’azione con cui le autorità vengono messe a conoscenza di un reato. La denuncia di un delitto non va considerata soltanto un diritto, ma anche, secondo i casi, un obbligo morale o legale. (...) Il fatto di sporgere denuncia non presuppone però che si tratti della promozione di un’accusa, la quale è di esclusiva competenza del Procuratore (= Promotore di giustizia nel diritto canonico) su ordine dell’Ordinario (cf. cann. 1431 e 1721 § 1), mai invece della parte lesa – e quindi non vi è nemmeno l’obbligo di dimostrare la colpa dell’imputato.“ (J. Sanchís, commento al canone 1717, in *Código de Derecho Canónico, Comentario Exegético*, EUNSA, Madrid).

La promozione dell’accusa comporta l’apertura di un processo penale per accertare definitivamente i fatti e, in caso di comprovata colpevolezza, infliggere una pena. La possibilità di eseguire una pena si estingue dopo un certo periodo, ossia cade in prescrizione. I termini di prescrizione sono stabiliti dalla legge. Nel medesimo processo penale avviato dal Promotore di giustizia mediante la promozione dell’accusa, la parte lesa può promuovere anche un’azione contenziosa per la riparazione dei danni (cf. cann. 1596 e 1729 § 1 CIC).

D.1. Motu proprio „Sacramentorum sanctitatis tutela“ del 30 aprile 2001, con aggiornamento del 21 maggio 2010

Art. 7

§ 1. Fatto salvo il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di derogare alla prescrizione per i singoli casi, l’azione criminale relativa ai delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede si estingue per prescrizione in vent’anni.

§ 2. La prescrizione decorre a norma del can. 1362 § 2 del Codice di Diritto Canonico (...). Ma nel delitto di cui all’art. 6 § 1 n. 1 [delitto contro il sesto comandamento commesso da un chierico con un minore di diciotto anni] la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto diciotto anni.

D.2. La prescrizione del perseguimento nel Codice penale svizzero (CP)

Art. 97

¹ 1 L’azione penale si prescrive:

- a. in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;
- b. in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;
- c. in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;
- d. in 7 anni, se la pena massima comminata è un’altra pena.

² In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e persone dipendenti (art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 195 e 197 capoverso 3, diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni.

³ Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.

⁴ In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111-113, 122, 182, 189-191 e 195 diretti contro persone minori di sedici anni, la prescrizione dell'azione penale è retta dai capoversi 1-3 se il reato è stato commesso prima dell'entrata in vigore della modifica del 5 ottobre 2001 e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale data.

Art. 101

¹ Sono imprescrittibili: [...]

- e. gli atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1), la coazione sessuale (art. 189), la violenza carnale (art. 190), gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), gli atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192 cpv. 1) e lo sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 cpv. 1), se commessi su fanciulli minori di 12 anni.

E. Ulteriori aspetti del diritto civile svizzero

Cf. nn. 7.2-7.4 Dir-CVS.

Risarcimento in base al diritto civile: Di regola gli abusi sessuali comportano nei confronti del reo richieste di risarcimento da parte della vittima ed eventualmente anche di terzi (indennizzo per i costi di una terapia, perdite professionali, torto morale, ecc.). Richieste di risarcimento in base al diritto civile possono essere anche formulate nei confronti di istituzioni di diritto ecclesiastico o istituzioni ecclesiali, quando siano stati violati colposamente obblighi di protezione legali o contrattuali, p.es. nel quadro di un rapporto di formazione.

Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati: Con la legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) la posizione giuridica delle vittime è stata migliorata. L'aiuto comprende consulenza, protezione della vittima e tutela dei suoi diritti nel procedimento penale, come pure risarcimento dei danni e del torto morale. Tali norme sono state integrate e migliorate dal Codice di procedura penale (CPP) del 5 ottobre 2007 (artt. 116 e 117 CPP).

Segreto professionale e di ufficio: La violazione del segreto di ufficio, p.es. come funzionario di una parrocchia o del segreto professionale, p.es. come guida spirituale e in particolare come sacerdote, è punibile (artt. 320 e 321 CP).

ALLEGATO 2: FORMULARIO PER UN RAPPORTO

Rapporto concernente l'accusa di un presunto abuso sessuale mossa da terze persone nei confronti di un fedele della Prelatura Opus Dei in Svizzera

Avvertenza: Per la stesura del presente rapporto non è indispensabile disporre di tutte le informazioni richieste nel modulo.

1) Autore del presente rapporto:

Cognome e nome _____

Via/N. _____

NPA _____ Località _____ Tel. _____

2) Presunto autore dell'abuso sessuale:

Cognome e nome _____

Via/N. _____

NPA _____ Località _____ Tel. _____

Età _____ Sesso: maschile ___ femminile ___

3) Presunta vittima:

Cognome e nome _____

Via/N. _____

NPA _____ Località _____ Tel. _____

Età attuale _____ Sesso: maschile ___ femminile ___

Età al momento del presunto abuso _____

4) Indirizzo e numero di telefono dei genitori o del curatore della presunta vittima, se è minorenne:

Cognome e nome _____

Via/N. _____

NPA _____ Località _____ Tel. _____

5) Nomi, indirizzi e numeri di telefono delle persone che potrebbero essere state testimoni oculari dei fatti effettivi (se necessario utilizzare un foglio aggiuntivo):

Cognome e nome _____

Via/N. _____

NPA _____ Località _____ Tel. _____

Cognome e nome _____

Via/N. _____

NPA _____ Località _____ Tel. _____

Cognome e nome _____

Via/N. _____

NPA _____ Località _____ Tel. _____

6) Nomi, indirizzi e numeri di telefono delle persone che hanno sentito parlare del presunto abuso sessuale (se necessario utilizzare un foglio aggiuntivo):

Cognome e nome _____

Tel. _____

Cognome e nome _____

Tel. _____

Cognome e nome _____

Tel. _____

7) Si prega di fornire, nella misura del possibile, su un foglio separato scritto con PC/macchina da scrivere o a mano, in caratteri ben leggibili (stampatello) una descrizione del presunto abuso sessuale. La descrizione dovrebbe contenere le informazioni seguenti:

- Genere di atto/i (genere di peccato contro il sesto comandamento)
- Data/e e ora dell'atto o degli atti
- Luogo o luoghi e indirizzo/i, in cui sarebbero stati commessi i presunti abusi
- Qualsiasi ulteriore informazione che possa apparire importante (p.es. se sia stata usata violenza; se ci siano state minacce, promesse, regali; se si sia dato scandalo o si sia abusato della propria autorità, ecc.)

Firma dell'estensore del presente rapporto:

Luogo e data: _____

Si prega di firmare anche i fogli aggiuntivi e di unirli al rapporto con un punto metallico.